



DELIBERA APPLICATIVA DEL LIMITE DELLE ASSENZE

Collegio Docenti - Delibera n. 29 del 06/03/2018

Il Collegio Docenti

- Visto art. 14 c.7 del DPR n.122/2009 “Regolamento della valutazione” che dispone:
“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”
- Ritenuto necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;
- Sentite le proposte avanzate dai docenti

DELIBERA

quanto segue:

1. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Per gli alunni impegnati in attività esterne facenti parte del POF di Istituto e/o del PEC, verrà annotato sul registro di classe la loro “non presenza” in classe poiché impegnati in una specifica attività e non verranno conteggiate nel monte ore delle assenze.

2. La tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle assenze, riferito alle diverse classi del nostro istituto corrispondente al 25% del monte ore annuo personalizzato

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo punto 3, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo



CLASSI	NUMERO ORE TOTALI	N. MAX ORE DI ASSENZA (1/4)
Tutte le classi con 27 ore settimanali	892	223
Tutte le classi con 32 ore settimanali	1056	264
Tutte le classi con 33 ore settimanali	1088	272
Tutte le classi con 34 ore settimanali	1124	281

3. I Consigli di Classe potranno derogare dal computo del numero max di ore di assenza previsto dall'art. 14 c.7 del DPR 122/09 esclusivamente nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:

- Gravi motivi di salute, comprensivi di terapie e/o cure programmate, adeguatamente documentati;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI documentate e preventivamente comunicate;
- Gravi motivi personali e/o di famiglia, come ad esempio:
 1. gravidanza e maternità
 2. rientro nel paese di origine per motivi legali
 3. gravi patologie dei componenti del nucleo familiare
 4. provvedimenti dell'autorità giudiziaria